

**Francesca Ceretti**

Ingegnere Ambientale Sintex  
francesca.ceretti@farco.it

## Regolamenti CLP e REACH: le novità sulla valutazione del rischio chimico

Le modifiche all'analisi e alla valutazione dei rischi con riferimento alle novità dei regolamenti comunitari CLP e REACH.

Cosa è cambiato e cosa deve ancora cambiare

**R**icordiamo innanzitutto i vari regolamenti che possono influenzare la valutazione con riferimento al contenuto dell'art. 223 (Valutazione dei rischi) del Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/2008:

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 [REACH];
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP];
- Regolamento (UE) n. 453/2010 [SDS].

Dal 1° giugno 2015 tutti i produttori, miscelatori, ed utilizzatori si sono dovuti confrontare con le nuove classificazioni di tutte le miscele: il Regolamento CLP relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio degli agenti chimici è la sola normativa vigente sull'argomento (già obbligatoria per le sostanze pure dal 01/12/2012).

Le novità introdotte non riguardano solo un restyling estetico dei pittogrammi e una traduzione dalle vecchie frasi R alle nuove frasi H, ma diversi criteri di valutazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele.

Negli ultimi anni molte sostanze hanno visto modificata la loro classificazione: ultimo esempio particolarmente significativo è quello del Regolamento Europeo 605/2014, in base al quale dal 01/04/2015 saranno effettive le modifiche alla classificazione di sostanze molto diffuse tra cui:

- FORMALDEIDE, che sarà classificata cancerogena accertata (Carc. 1B; H350);
- STIRENE, che sarà classificato anche H361d (Sospettato di nuocere al feto);

- ETILBENZENE, che sarà classificato anche H304 (Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie).

In prima battuta si ritiene opportuno presentare **“cosa non è cambiato”** in relazione alla valutazione del rischio (in particolare chimico) con riferimento al comma 4 dell'articolo 232 del D.Lgs. 81/2008:

Articolo 232 - Adeguamenti normativi  
(...)

4. Nelle more dell'adozione dei Decreti di cui al comma 2, con uno o più Decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro.



Quindi ad oggi, malgrado il fatto che il Regolamento CLP individui “in modo puntuale le classi di pericolo per gli *agenti chimici pericolosi*”, manca la

definizione di rischio chimico basso per la sicurezza e rischio chimico irrilevante per la salute.

Ci sono stati in realtà alcuni tentativi di definizione. Tra tali tentativi, i “più autorevoli” si riferiscono solo a cosa distingue il rischio per la sicurezza rispetto al rischio per la salute.

Ad esempio in “*Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico...*” (Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, 2012):

- sicurezza: “il rischio chimico per la sicurezza si collega principalmente alle proprietà chimico-fisiche oltre che alla proprietà tossicologica acuta e alle proprietà chimiche in generale”;
- salute: “il rischio chimico per la salute è collegato a tutte le proprietà tossicologiche degli agenti chimici”.

Mentre in “*Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori*” (INAIL, 2012) troviamo le seguenti definizioni:

- sicurezza: “rischio basso per la sicurezza è associato alla salvaguardia dell’inte-

grità fisica del lavoratore da effetti acuti e immediati, quali un infortunio o le conseguenze di una breve esposizione”;

- salute: “rischio irrilevante per la salute è associato a condizioni di lavoro nelle quali il livello di esposizione medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale”.

Inoltre manca anche un metodo ufficiale (normato) per la valutazione del rischio chimico ( *MoVaRisCh* è l’unico metodo italiano citato nel sito INAIL).

Serve quindi un metodo in cui la valutazione sia oggettiva, motivata, ripetibile e che definisca:

- “un livello di priorità in base al livello di rischio”;
- “un criterio per individuare le soluzioni”.

**Cosa cambia** invece per la VALUTAZIONE DEI RISCHI derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sui luoghi di lavoro?

Ovvio la premessa che è sempre utile ribadire: il Datore di Lavoro deve innanzi avere a disposizione Schede di Sicurezza conformi alla nuova



# Rischio chimico

classificazione.

Infatti l'art. 223 del D.Lgs. 81/2008 prevede come primi elementi in ingresso per la valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I):

1. le proprietà pericolose degli agenti chimici;
2. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile


dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza.

Quando va aggiornata la VALUTAZIONE DEI RISCHI?

La valutazione del rischio deve essere aggiornata:

- se cambia la classificazione della miscela; in alcuni casi potrebbe addirittura essere necessaria la Valutazione del Rischio Cancerogeno / Mutageno (Titolo IX, Capo II);
- se si rilevano difformità tra l'uso identificato / lo scenario di esposizione comunicato dal produttore e quello dell'utilizzatore;
- se l'algoritmo utilizzato a supporto della valutazione del rischio ha modificato i criteri di attribuzione dei punteggi di pericolo;
- in generale, se sono modificate le condizioni di utilizzo delle miscele.

Riguardo l'ultimo punto, è noto che per l'aggiornamento periodico della Valutazione del rischio chimico non è indicato un intervallo definito (es. quadriennale come per altre valutazioni), tuttavia è assai improbabile che per anni le condizioni di utilizzo di tutte le sostanze e miscele siano rima-



ste immutate.

È lecito attendersi in questi mesi maggiore attenzione da parte degli organi di controllo e degli organismi di certificazione sulla valutazione del rischio chimico: ne saranno quindi presi in considerazione tutti gli elementi, sia i fattori di pericolo (SdS) che quelli di esposizione (modi d'uso).

Si precisa quindi che nella sostanza le modalità ed i criteri per effettuare la valutazione dei rischi non hanno subito alcuna variazione a seguito dell'emanazione dei Regolamenti REACH e CLP.

Inoltre il Regolamento REACH non pregiudica l'applicazione della normativa di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)".

Il contributo che hanno fornito i regolamenti e la loro entrata in vigore rispetto alla valutazione del rischio chimico sta soprattutto nell'aver introdotto "nuovi criteri per la classificazione delle sostanze, parametri generali".

